



COMUNICATO N. 145/L – 17 NOVEMBRE 2021

145/265

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 113/A della F.I.G.C., pubblicato in data 16 novembre 2021:

Comunicato Ufficiale n. 113/A

Il Consiglio Federale

premesso che

- in data 26 ottobre 2021 Cosimo Sibilia rassegnava le dimissioni da Presidente della L.N.D.;
- con Comunicato Ufficiale n. 131 del 26 ottobre 2021 il Vice Presidente Vicario della L.N.D. dichiarava *“l'intervenuta decadenza del Consiglio Direttivo della L.N.D.”*;
- in data 27 ottobre 2021 il Vice Presidente Vicario della L.N.D. approvava il bilancio di esercizio annuale della L.N.D Stagione Sportiva 2020/2021;
- lo stesso 27 ottobre 2021, 15 dei 26 componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. richiedevano al Presidente Federale, anche e soprattutto in ragione della ritenuta illegittima approvazione del bilancio della L.N.D. da parte del Vice Presidente Vicario, il commissariamento della L.N.D.;
- in data 28 ottobre 2021 il Presidente Federale indirizzava al Vice Presidente Vicario della L.N.D. la nota prot. n. 6669 con la quale rilevava la illegittima approvazione del bilancio, invitando lo stesso Vice Presidente Vicario a convocare *“entro 15 giorni”* la Assembleia della L.N.D. - organo che ai sensi del vigente Regolamento della L.N.D., a differenza del Consiglio Direttivo, non è

decaduto all'atto delle dimissioni del Presidente Sibilia - al fine di sottoporre a tale organo l'approvazione del bilancio.

Nella nota *de qua* così, tra l'altro, si legge:

“(...) Da una verifica svolta da parte degli uffici federali risulta che la approvazione del bilancio da parte dell'organo, cui lo stesso regolamento non attribuisce la competenza, risulta essere del tutto illegittima.

A tanto si aggiunga che nella qualità di Vice Presidente Vicario della L.N.D., e dunque di componente del Consiglio di presidenza, hai partecipato, ai sensi dell'art 10 del regolamento della L.N.D., alla predisposizione del bilancio de quo, la cui approvazione è riservata, dallo stesso art. 10, al Consiglio direttivo della L.N.D..

In un tale quadro normativo che dunque distingue l'organo che predispone il bilancio dall'organo che approva il bilancio, risulta evidente come non sia a te attribuita la competenza ad approvare il bilancio pure da te predisposto.

Ne consegue che l'atto di approvazione del bilancio da te adottato è da considerarsi illegittimo.

Nella considerazione che le dimissioni del Presidente Sibilia hanno comportato ai sensi del richiamato art. 9 comma 3 del regolamento della L.N.D. la decadenza del Consiglio direttivo, ti invito a volere sottoporre nell'immediato, e comunque entro quindici giorni, il bilancio di esercizio della L.N.D. stagione sportiva 2020/2021, alla approvazione della Assemblea della L.N.D.”;

- in data 2 novembre 2021 il Vice Presidente Vicario inviava al Presidente Federale la nota prot. n. 3793.

Con tale nota il Vice Presidente Vicario confermava la legittimità della approvazione del bilancio dallo stesso effettuata comunicando che *“non appare ipotesi percorribile”* la convocazione della Assemblea Straordinaria per sottoporre ad approvazione il bilancio, confermando la legittimità della approvazione del bilancio della L.N.D. dallo stesso effettuata;

- lo stesso 2 novembre 2021 il Presidente Federale inviava al Vice Presidente Vicario della L.N.D. la nota prot. n. 6868 con la quale evidenziava come *“la Lega Nazionale Dilettanti non abbia adeguato il proprio Regolamento” ai principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, dello Statuto Federale, ad ogni norma di legge e del C.O.N.I.”* così, come richiesto dal Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 maggio 2020 e dal Comunicato Ufficiale n. 86/A del 1 ottobre 2021”.

Tali comunicati individuavano rispettivamente nella data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021

il termine entro il quale adeguare il Regolamento;

- in data 3 novembre 2021 il Presidente Federale inviava al Presidente del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. una richiesta di parere in ordine alla possibilità di procedere al commissariamento della L.N.D. in ragione della ritenuta illegittima approvazione del bilancio della L.N.D. da parte del Vice Presidente Vicario.

In tale richiesta di parere si rappresentava, tra l'altro, il mancato adeguamento da parte della L.N.D. del proprio Regolamento ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018.

Tale mancato adeguamento risultava inoltre violativo del Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 maggio 2020 e del Comunicato Ufficiale 86/A del 1 ottobre 2021, i quali ponevano come termine per l'adeguamento rispettivamente la data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021;

- lo stesso 3 novembre 2021 il Vice Presidente Vicario convocava per il giorno 22 gennaio 2022 *“l'Assemblea Straordinaria elettiva della Lega Nazionale Dilettanti per l'elezione del Presidente della L.N.D.”*.

Nella convocazione *de qua* così, tra l'altro, si legge:

“appare opportuno procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva nel più breve tempo possibile così da restituire la Lega Nazionale Dilettanti ad una gestione ordinaria e ripristinare la funzionalità del suo Consiglio Direttivo”.

Dunque il Vice Presidente Vicario convocava la Assembleia Straordinaria della L.N.D. esclusivamente per l'elezione del Presidente della L.N.D. e non anche per *“procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative”* così come previsto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento della L.N.D.;

- in data 15 novembre 2021 il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. inviava alla Federazione il Parere n. 6/2021 adottato a seguito della richiesta avanzata in data 3 novembre 2021 dal Presidente della Federazione.

In tale parere così, tra l'altro, si legge:

“D'altro canto, alla circostanza che (sempre tenendo in rilevante quelle differenze cui si faceva riferimento) nelle società di capitali il bilancio è predisposto dagli amministratori (v. art. 2423 cod. civ.) ed è approvato dall'assemblea (v. art. 2364 e 2409-terdecies cod. civ.) si affianca per il settore

pubblico una medesima ratio, essendo sempre mantenuta la divisione di competenze fra l'organo che predispose il bilancio e quello che lo approva, pur con diverse denominazioni usate per identificare gli organi ed indipendentemente dall'autonomia dell'ente rispetto al pubblico apparato (...)

Dal canto suo, la previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe stabilisce che spetti all'assemblea della LND "l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare dal Consiglio Direttivo, purchè vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti". Laddove è chiaro che il richiesto parere è condicio sine qua non per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo cui viene attribuita una competenza, la quale si sostanzia nel dovere di compiere determinati atti (ovvero di non compierli), agendo come se si fosse un altro e ovviamente in nome e per suo conto. Di tal che, il venir meno dell'organo, non crea vuoto, ma riespande l'originaria competenza";

- in data odierna il Vice Presidente Vicario comunicava al Presidente Federale l'avvenuta integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 22 gennaio 2022 con un punto relativo agli adeguamenti dello Statuto della L.N.D. ai Principi Informatori della F.I.G.C. e del C.O.N.I.;

considerato che

- l'approvazione del bilancio è atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare funzionamento dell'ente la cui funzionalità risulta compromessa da una illegittima approvazione;

- è illegittima l'approvazione del bilancio della L.N.D. effettuata in data 27 ottobre 2021 da parte del Vice Presidente Vicario in quanto soggetto incompetente alla approvazione del bilancio stesso;

- il Vice Presidente Vicario non ha accolto l'invito rivolto dal Presidente Federale con nota del 28 ottobre 2021 a sottoporre il bilancio alla approvazione della Assemblea della L.N.D., organo che, così come evidenziato dallo stesso Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, al venire meno del Consiglio Direttivo si riappropria della "originaria competenza" di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

- l'illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. si

inserisce in un contesto di esasperata conflittualità come evidenziato dalla nota del 27 ottobre 2021 a firma di 15 dei 26 componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. che richiedevano alla Federazione il commissariamento della L.N.D. anche e soprattutto in ragione della illegittima approvazione del bilancio effettuata dal Vice Presidente Vicario;

- la illegittima approvazione del bilancio della L.N.D. è ostativa al regolare funzionamento della L.N.D.;
- il Vice Presidente Vicario ha convocato per il prossimo 22 gennaio 2022 la Assembleia Straordinaria elettiva della L.N.D. per la elezione del Presidente della L.N.D. evidenziando nel Comunicato Ufficiale n. 137 relativo alla convocazione *de qua* “*che appare opportuno procedere alla convocazione della Assembleia Straordinaria elettiva nel più breve tempo possibile così da restituire la Lega Nazionale Dilettanti ad una gestione ordinaria e ripristinare la sua funzionalità del suo Consiglio Direttivo*”;
- la convocazione dell’Assemblea straordinaria elettiva come effettuata dal Vice Presidente Vicario per procedere alla elezione del Presidente della L.N.D. e non anche “*di tutte le cariche associative*” si pone in palese violazione dell’art. 9, comma 3 del Regolamento della L.N.D. e non restituisce alla L.N.D. una “*gestione ordinaria*” e non ripristina la funzionalità “*del suo Consiglio Direttivo*”.

Ed infatti l’art. 9, comma 3, del Regolamento della L.N.D. così, testualmente, recita:

“3. (...) ”

In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente Vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il termine massimo di centottanta giorni dall'evento, per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative”.

Dalla semplice lettura della riportata disposizione emerge evidente come in caso di dimissioni del Presidente della Lega, il Vice Presidente Vicario deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea “*per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative*”.

Dunque l’Assemblea deve essere convocata non solo per la elezione del Presidente della Lega, ma anche per la elezione di tutte le cariche associative per le quali è competente l’Assemblea stessa e,

dunque, per la elezione dei Vice Presidenti.

Evidente come la mancata elezione dei Vice Presidenti, che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della L.N.D. sono organo della stessa Lega, e che ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento della L.N.D. compongono rispettivamente il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ed il Consiglio Direttivo della L.N.D., impedisce di restituire alla Lega Nazionale Dilettanti una gestione ordinaria e di ripristinare la funzionalità del Consiglio Direttivo;

- la L.N.D. non ha adeguato il proprio Regolamento ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018.

Tale mancato adeguamento risulta inoltre violativo del Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 maggio 2020 e del Comunicato Ufficiale 86/A dell'1 ottobre 2021, i quali ponevano come termine per l'adeguamento rispettivamente la data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021;

ritenuto che

- la illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. priva, dunque, la Lega di un atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare funzionamento della stessa e concretizza una grave irregolarità di gestione ostativa al regolare funzionamento della Lega;

- la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva per il 22 gennaio 2022 esclusivamente per la elezione del Presidente della L.N.D. e non anche per la elezione di *“tutte le cariche associative”* di cui è competente la stessa Assemblea, risulta violativa dell'art. 9, comma 3 del Regolamento della L.N.D., e non restituisce alla L.N.D. una gestione ordinaria non ripristinando la funzionalità di tutti i suoi organi e, conseguentemente, impedendo il regolare funzionamento della stessa Lega;

- l'illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. nonché la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva in violazione dell'art. 9, co. 3 del Regolamento della L.N.D. si inseriscono in un contesto di esasperata conflittualità come emerge evidente dalla nota sottoscritta in data 27 ottobre 2021 da 14 dei 20 Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. e con la quale si richiedeva alla Federazione il commissariamento della Lega;

- il Regolamento della L.N.D. deve essere adeguato ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018;

ravvisata

la ricorrenza dei presupposti per disporre senza indugio la nomina di un Commissario Straordinario della L.N.D. incaricato di garantire la continuità dell'attività gestoria e al contempo di provvedere alla convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva per la ricostituzione degli organi della L.N.D.;

visto lo Statuto federale

dichiara

la decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli altri Vice Presidenti della L.N.D. e per quanto possa occorrere del Consiglio di Presidenza della L.N.D.;

delibera

di nominare Commissario Straordinario della L.N.D. il Dott. Giancarlo Abete che con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo della L.N.D. ponga in essere tutti gli atti per il regolare funzionamento della L.N.D. - ivi inclusi quelli per la adozione di nuove norme regolamentari adeguate ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 - al fine di consentire la ricostituzione degli organi della Lega attraverso la celebrazione della Assemblea Straordinaria elettiva nel rispetto dell'art. 9, co. 3 del Regolamento della L.N.D..

Il Commissario Straordinario sarà coadiuvato dai seguenti Vice Commissari:

Sandro Morgana

Luigi Repace

Ermes Canciani

Giancarlo Gentile

Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli organi della L.N.D. e, comunque, entro 6 mesi della data di adozione della presente deliberazione.

Pubblicato in Firenze il 17 Novembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli